

## CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTO A SOGGETTI MINORI E MINORI DISABILI DEL TERRITORIO E DEL SERVIZIO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER IL SUPPORTO NELL'AVVIO DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA') PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA), NELL'AMBITO DEI COMUNI AFFERENTI IL CONSORZIO C.I.S.A. OVEST TICINO DI ROMENTINO (NO) – PERIODO 01.05.2021-30.04.2024**

*Centrale di Committenza presso la Provincia di Novara*

### SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità e oggetto
- Art. 2 – Durata e valore
- Art. 3 – Descrizione delle prestazioni
- Art. 4 – Modalità affidamento.
- Art. 5 – Orario servizio
- Art. 6 – Autonomia nella gestione dei servizi
- Art. 7 – Rapporti tra Consorzio e Impresa Aggiudicataria
- Art. 8 – Interruzione dei servizi
- Art. 9 – Profili professionali e requisiti di qualificazione/formazione del personale impiegato nei servizi
- Art. 10 – Aspetti organizzativi
- Art. 11 – Norme di comportamento
- Art. 12 - Durata del contratto ed esecuzione in pendenza di stipula.
- Art. 13 – Rispetto contrattuale e normativo. Clausola sociale
- Art. 14 – Rispetto delle normative vigenti
- Art. 15 – Utilizzo dei locali e degli arredi per lo svolgimento del servizio.
- Art. 16 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)
- Art. 17 – Corrispettivo e liquidazione dei compensi
- Art. 18 – Revisione dei prezzi
- Art. 19 – Verifica di gestione e modalità di controllo
- Art. 20 - Obblighi e penalità
- Art. 21 – Obblighi derivanti dall'aggiudicazione
- Art. 22 – Altri obblighi e responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria
- Art. 23 – Obblighi assicurativi
- Art. 24 – Cauzione definitiva
- Art. 25 – Divieto di cessione
- Art, 26 – Subappalto
- Art. 27 – Trattamento dati personali
- Art. 28 – Domicilio dell'impresa Aggiudicataria
- Art. 29 – Risoluzione per inadempimento

Art. 30 – Clausola risolutiva espressa

Art. 31 – Diritto di recesso per sopravvenuta “diseconomicità”

Art. 32 – Rispetto della normativa antimafia – Tracciabilità dei flussi finanziari – Patto integrità

Art. 33 – Foro competente

Art. 34 – Spese a carico dell’I.A.

Art. 35 – Norme finali

#### **ART. 1 – FINALITA’ ED OGGETTO**

L’appalto ha la finalità di offrire un servizio di supporto ai minori con difficoltà di crescita e alle loro famiglie, offrendo lo strumento educativo per prevenire, intercettare e riparare dinamiche relazioni alterate o a rischio di devianza che rappresentano la fonte primaria dell’alterazione sociale.

Oggetto dell’affidamento è la gestione del Servizio di educativa Territoriale a favore di minori e minori disabili del territorio e il supporto nell’avvio di tirocini di inclusione sociale (Quota servizi fondo povertà) per nuclei familiari in difficoltà (percettori del Reddito di Cittadinanza), residenti nel territorio del Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino.

Gli standard di qualità per la gestione dei servizi in oggetto sono quelli riportati negli atti di gara. Tali standard sono da considerarsi minimi.

#### **ART. 2 – DURATA E VALORE**

L’appalto avrà una durata iniziale pari a tre anni consecutivi: con decorrenza 01 maggio 2021 e scadenza 30 aprile 2024. La durata di tre anni decorrerà in ogni caso dall’avvio effettivo del servizio.

Il presente appalto avrà un valore annuo stimato presunto di: € 213.660,00 oltre IVA 5% pari a € 10.683,00 per un totale di € 224.343,00, per il triennio (2021/2024) di € 640.980,00, oltre iva 5% pari ad € 32.049,00, per un totale stimato di € 673.089,00 (comprensivo di benzina per 95.000 km, circa, per il triennio, utile d’impresa, ed altri costi derivanti dal materiale di consumo di cancelleria, dal costo dei cellulari di servizio, e costi di amministrazione), oneri per la sicurezza non previsti.

Alla scadenza contrattuale, l’appalto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni in essere al momento della richiesta di proroga presentata dall’Amministrazione Consortile.

Tale importo è stato calcolato tenendo conto del seguente monte ore presunto:

ORE PRESUNTE APPALTO			
Ore presunte per un anno di servizio			
			ORE
Stima servizio comuni ex Cisa 24	3800	TOT	9000
Stima servizio sostegno socio-educativo a famiglie e minori	4300		
Stima servizio Politiche attive del lavoro avvio autonomia soggetti fragili	900		
TRIENNIO 2021-2024 TOTALE ORE 27000			

Costo orario D2 €20.98, esclusa iva

Costo orario onnicomprensivo (benzina, cellulari, materiale cancelleria, amministrazione) € 23,74.

L'Amministrazione consortile si riserva, comunque, la facoltà di ordinare servizi in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale complessivo dell'appalto come previsto all'art. 106, comma 12, D.LGS 18.04.2016, N. 50.

L'impresa aggiudicataria peraltro, alla scadenza dell'appalto, è tenuta, se richiesto dal Consorzio, nelle more dell'espletamento della nuova gara, alla prosecuzione del servizio agli stessi prezzi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dal Consorzio, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario e al fine di consentire l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

### **ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'I.A. dovrà fornire le prestazioni sotto specificate attraverso l'intervento di propri operatori che si avvarranno, oltre che della propria esperienza e competenza, di eventuali idonei strumenti.

1. Il Servizio di Educativa territoriale rappresenta una risposta flessibile al disagio psico-sociale, attraverso il sostegno al minore e al suo contesto di vita e con l'utilizzo di risorse, metodi e strumenti tali da poter prevenire e riparare dinamiche relazionali alterate che sono fonte primaria di rischio sociale.

In particolare l'I.A. dovrà:

- Promuovere l'integrazione sociale
- Fornire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità;
- Stimolare le capacità relazionali e comunicative, l'interazione con gli altri e con l'ambiente circostante;
- Garantire l'assistenza, l'autonomia personale, la comunicazione interpersonale, la relazione e la socializzazione;

L'educatore professionale dell'I.A. dovrà, inoltre:

- Compilare il progetto educativo individualizzato;
- Attuare il progetto educativo individualizzato;
- Presenziare agli incontri in luogo neutro;
- Rendicontare con procedura informatizzata l'intervento svolto al Coordinatore del Servizio;
- Operare in collaborazione con gli altri Educatori e con altri operatori, le cui attività sono previste dal Progetto educativo individualizzato;

Gli utenti che possono accedere al servizio sono i minori (entro il diciottesimo anno d'età fatti salvi i prosegui amministrativi disposti dall'Autorità Giudiziaria – ventunesimo anno d'età – e situazioni particolari anche oltre il ventunesimo anno d'età, fino al massimo di 25 anni), anche disabili e i loro nuclei familiari residenti/domiciliati nei comuni del Consorzio, e le rispettive frazioni.

2. Il servizio di politiche attive del lavoro è un percorso attraverso il quale gli educatori professionali con specifica formazione, affiancano gli adulti presenti nelle famiglie promuovendo il potenziamento delle risorse e l'attivazione di percorsi lavorativi anche attra-

verso tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. L'educatore, attraverso la misura finanziata dal POR-FSE Quota Servizi Fondo Povertà, per favorire l'integrazione di persone disoccupate e con particolare svantaggio e dal Fondo regionale disabili per favorire l'inserimento occupazionale di persone con disabilità, in collaborazione con le agenzie per il lavoro accreditate con lo sportello lavoro.

Il servizio è rivolto agli adulti beneficiari del Rdc e consiste nell'attivazione dei P.U.C. (progetti utili alla collettività), in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui gli adulti sono tenuti ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, secondo le modalità previste nel D.M 149 del 22/10/2019 e viene svolto in collaborazione ed a supporto delle assistenti sociali.

Gli utenti che possono usufruire del servizio di politiche attive del lavoro sono adulti fragili e percettori del Reddito di Cittadinanza, e soggetti disabili.

#### **ART. 4 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Il servizio viene aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo quanto enunciato nel medesimo, tenendo conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa esplicitata nel disciplinare di gara.

#### **ART. 5 – ORARIO SERVIZIO**

Il servizio di Educativa Territoriale si deve articolare dal lunedì al venerdì e l'orario di lavoro deve coprire prevalentemente la fascia pomeridiana, dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

In situazioni eccezionali e su richiesta e con l'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio, il servizio potrà essere svolto anche in orari diversi da quelli sopra indicati (ad esempio al mattino) oppure nella giornata di sabato.

Il progetto/contratto prevede il monte ore settimanale e la frequenza degli interventi.

Per lo svolgimento dell'attività di educativa territoriale l'Impresa dovrà impiegare un'équipe di Educatori Professionale, per un intervento presunto annuo di **9000 (tra cui 900 ore annue circa per le politiche attive del lavoro, finalizzate all'autonomia dei soggetti fragili)**; dovrà inoltre individuare una figura di Coordinatore del Servizio di Educativa Territoriale, con compiti di organizzazione del servizio, nonché di collegamento con gli Operatori dell'Impresa e gli operatori del Consorzio.

Gli orari dettagliati nella seguente tabella sono indicativi e non vincolanti, in quanto potrebbero subire variazioni in relazione a particolari esigenze.

N.	Servizio	N. operatori impiegati	N. ore giornaliere	Monte ore settimanale
1.	Servizio di educativa territoriale	10/11 con impegno orario part-time	In funzione dei bisogni del minore	170 circa
2.	Servizio di politiche attive del lavoro	1	In funzione dei bisogni	18

Si precisa che detta quantificazione è indicativa, essendo il reale fabbisogno legato alla richiesta annuale, alle risorse assegnate, calcolata sulla base dei dati storici, correlati alle richieste annuali degli utenti.

È facoltà del Consorzio apportare variazioni in più o in meno nei limiti di legge consentiti al succitato monte ore, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'I.A. possa sollevare obiezioni o pretendere indennità.

#### **ART. 6 – AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI**

Fermo restando il coordinamento con i Responsabili di servizio competente del Consorzio, con il Coordinatore della I.A ed il Personale educativo e nell'ambito delle prescrizioni di massima, nonché nel rispetto degli obiettivi progettuali e dei programmi individuali di attività, delle norme stabilite dal presente capitolato, del Progetto Tecnico" presentati in sede di gara, della normativa vigente e degli atti interni del Consorzio, l'I.A. è autonoma nella gestione dei servizi e risponde, per quanto riportato nel presente atto, alla massima autorità dell'Amministrazione competente.

#### **ART. 7 – RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E L'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'I.A. dovrà individuare un operatore, che assuma funzioni di referente/coordinatore per i servizi di educativa territoriale e di politiche attive del lavoro, con il compito di:

1. mantenere un rapporto costante con i Responsabili e i servizi consortili di riferimento;
2. gestire il personale garantendo una vigilanza costante sul medesimo;
3. monitorare, in collaborazione con gli operatori la realizzazione del progetto tecnico presentato in sede di gara, e gli obiettivi da raggiungere;
4. prevedere momenti di sostegno al personale con attività di verifica e di supervisione;
5. confrontare e verificare periodicamente con il Responsabile del Servizio competente sull'andamento del servizio;
6. pianificare e rendicontare, con procedura informatizzata, l'intervento al Consorzio, la durata e il tipo di prestazione effettuata per ciascun utente ed inviare trimestralmente la relazione di andamento del servizio

Il coordinatore / referente dovrà essere in possesso di diploma del titolo di Educatore Professionale altra laurea pertinente al servizio oggetto del presente appalto e dotato di specifica esperienza.

#### **ART. 8 – INTERRUZIONE DEI SERVIZI**

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo rispettivamente dell'I.A. come del Comune che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.

#### **ART. 9 – PROFILI PROFESSIONALI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI**

L'I.A. dovrà assegnare e impiegare personale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni, certificazioni sanitarie (se necessarie) e qualifiche professionali.

I requisiti per il profilo professionale richiesto, di educatore professionale, sono i seguenti:

- Diploma di Laurea in Scienza dell'Educazione (classe L19 - Scienze dell'Educazione e della Formazione); con iscrizione all'Albo o all'Elenco speciale, come previsto dalla legge 3/2018 e DM 13 marzo 2018 a esaurimento di cui alla legge 145/18 e DM 9 agosto 2019.
- Diploma o attestato di qualifica o riqualifica di Educatore Professionale o di Educatore Specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università (L. 848/78 - DM 27 luglio 2000 aggiornato dal DM 22 Giugno 2016) e dichiarati equipollenti alla Laurea L/Snt2 ai sensi Art. 1, comma 528 Legge 160/2019 (obbligo iscrizione albo professionale)
- Diploma di Laurea di Educatore Professionale conseguito ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998 n. 520 (regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale), Classe L/Snt2 (Obbligo iscrizione albo professionale)
- Qualifica di Educatore Professionale Sociopedagogico ai sensi dell'art. 1, commi 597 e 598 della legge 205/2017;

È indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienza di lavoro nel settore e sia stato adeguatamente formato sotto tale profilo (tali requisiti dovranno risultare dai *curricula* degli operatori).

L'I.A. sarà tenuta ad impiegare esclusivamente personale per cui si sia verificata, a norma dell'art. 2 del D. lgs 39/2014, l'inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-

bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il personale dell'Aggiudicataria dovrà essere munito di tessere riconoscimento ai sensi dell'art. 26. C. 10 D. lgs 81/2009, ed inoltre essere in possesso della patente di guida B ed automunito.

L'I.A. è tenuta a svolgere idonee attività di formazione e aggiornamento e supervisione per il personale adibito al servizio di cui al presente capitolato, indipendentemente dal monte ore assegnato.

Da tale monte ore sono escluse le ore di formazione obbligatoria, da riconoscere ai collaboratori, che rimangono a carico dell'I.A. come disciplinato dal presente Capitolato. Le ore di formazione sono da considerarsi ore di lavoro obbligatorio aggiuntive rispetto alle ore di attività corrente.

#### **ART. 10 – ASPETTI ORGANIZZATIVI**

L'I.A. si impegna a fornire al Consorzio, prima dell'inizio dei servizi, l'elenco nominativo del personale impegnato, con l'indicazione esatta delle generalità, corredato dei relativi *curricula* e delle rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato. I suddetti dati dovranno essere tempestivamente aggiornati in caso di sostituzione del personale.

Sarà cura dell'I.A. garantire la sostituzione del personale assente con altro personale avente la qualifica professionale prevista per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. In caso di dimissioni volontarie, licenziamento o sostituzione per maternità, l'I.A. si impegna, altresì, a garantire una settimana di "affiancamento" del neoassunto al personale in servizio, senza costi aggiuntivi per il Comune. L'I.A. si impegna, ove possibile, a sostituire gli operatori assenti, anche in modo parziale, con il personale già operante nei servizi oggetto della presente gara.

L'I.A. garantirà, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impegnati nel progetto, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente per iscritto (a mezzo fax o via mail) l'assenza del personale e la sua sostituzione sia al Consorzio. A tal fine, ad ogni operatore dovrà essere comunicato il nominativo di un referente del servizio sempre reperibile a cui fare riferimento nei sopraccitati casi.

Il godimento delle ferie dovrà essere programmato preferibilmente nei giorni di chiusura o di sospensione del servizio non dovrà coincidere con i giorni di chiusura scolastica e non suggerisco interruzione di servizio se non in giornate festive abbinate ai ponti. Al fine di garantire la continuità del rapporto instaurato con il minore destinatario della prestazione, l'I.A. dovrà assicurare l'intervento dello stesso operatore.

Invio di relazioni periodiche di aggiornamento sui casi e da allegare insieme alle fatture fogli presenza giornalieri al fine di poter effettuare il controllo. Dovranno inoltre comunicare i nuovi inserimenti e le eventuali sospensioni di attività anche se solo per un giorno.

#### **ART. 11 – NORME DI COMPORTAMENTO**

Il personale addetto, data la delicatezza del servizio e la tipologia di utenza, dovrà risultare di ineccepibile moralità, non avere riportato condanne penali, abile dal punto di vista sanitario e mantenere, nell'esercizio delle sue funzioni, un contegno e un comportamento responsabile, corretto e riguardoso, sia nei confronti degli utenti che nei confronti delle famiglie degli stessi e, in genere, con tutte le persone con le quali entrerà in contatto.

Il personale dell'I.A. dovrà mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nonché riguardanti la privacy degli utenti dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 e s. m. i. e dal D. lgs 10.08.2018, n. 101.

L'I.A. deve prendere visione e rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. lgs 30/03/2001 n. 165" e dal Codice di Comportamento dei dipendenti.

Il contratto stipulato potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., qualora l'Amministrazione Consortile dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dai suddetti codici di comportamento.

Tutto il personale addetto all'espletamento del presente servizio dovrà essere sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

Il personale dell'I.A. deve rispettare tutte le disposizioni normative inerenti il servizio assegnato, e quelle fissate dal presente capitolato; deve, inoltre, svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Qualora vengano rilevate infrazioni da parte del personale impegnato nei servizi, le stesse dovranno essere segnalate, a cura dei Responsabili di servizio competenti, per iscritto al Consorzio. Il Consorzio inoltrerà, con le medesime modalità, la comunicazione al referente dell'I.A. che provvederà ad attivare le specifiche procedure di sua competenza, dandone contestuale comunicazione al Comune stesso, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 19.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, può essere richiesto, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; l'I.A. provvede ad adottare le procedure di propria competenza entro i termini previsti dal proprio C.C.N.L. di riferimento.

Nelle more delle procedure di contestazione disciplinare del personale, l'I.A. si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto di riferimento, ferme restando sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni all'I.A. derivanti dal comportamento del proprio personale, anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.

#### **ART. 12 – DURATA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA**

1. Il contratto decorrerà dalla data di stipula e cesserà il 30/04/2024.
2. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso potrebbe essere riaffidato alla ditta aggiudicataria qualora l'Amministrazione Consortile si volesse avvalere, per gli anni 2024-2027, dell'art. 125 della normativa nazionale relativa ai contratti vigente D. Lgs. 50/2016 e s. m. i".
3. L'Amministrazione Consortile si riserva di applicare l'art. 106 del D. Lgs 50/2016 qualora fosse necessario apportare delle modifiche o variazioni del contratto in essere, durante il periodo di efficacia dello stesso, secondo quanto previsto all' art 2 del presente Capitolato.

#### **ART. 13 – RISPETTO CONTRATTUALE E NORMATIVO. CLAUSOLA SOCIALE**

L'I.A. deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione dei servizi in appalto, oggetto del presente Capitolato, possieda i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per lo svolgimento della professione.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, senza periodo di prova, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente,

come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL del settore socioassistenziale sanitario educativo privato firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'art.51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la salvaguardia degli accordi locali in essere.

L'azienda dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici oggetto del cambio di appalto con contratti di tipo subordinato, a tempo indeterminato **ed ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 28/06/2012 n. 92 senza periodo di prova** e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dal Ccnl di settore. Si specifica che la forma "normale" di assunzione sarà il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 28/06/2012 n. 92 senza periodo di prova**. Saranno ammessi contratti a tempo determinato solo nei casi specifici previsti dal Ccnl di riferimento.

Non saranno ammessi contratti a progetto o di lavoro parasubordinato, nonché libero professionali.

L'assorbimento seguirà le indicazioni, se cooperativa sociale, dell'art. 37 Ccnl Cooperative Sociali firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il mantenimento del livello retributivo in essere è così determinato: monte ore lavorativo attuale riferito ai servizi oggetto della concessione per paga oraria/giornaliera (comprensiva di eventuali superminimi, indennità varie) in essere al momento del cambio servizio.

Se l'I.A. sarà una Cooperativa, compreso l'attuale gestore, dovrà essere data facoltà al lavoratore, in essere o in futuro, di decidere se entrare in Cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.

La possibilità di scelta di trasformazione a socio lavoratore o a dipendente deve essere garantita in qualsiasi momento e per tutta la durata dell'appalto.

Qualora l'aggiudicatario non fosse una Cooperativa Sociale, lo stesso, al fine di garantire la continuità educativa, all'avviamento della nuova gestione, si impegna comunque a valutare la possibilità di assumere prima, il personale attualmente in servizio che fosse disponibile all'assunzione.

L'I.A., inoltre, si impegna ad assicurare la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo degli istituti predetti.

Per gli scatti di anzianità che dovranno maturare, si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti aziende che hanno lavorato per il medesimo servizio dell'ente.

L'azienda dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici oggetto dell'appalto con contratti di tipo subordinato e a tempo indeterminato e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dal Ccnl di settore. Saranno ammessi contratti a tempo determinato solo nei casi specifici previsti dal Ccnl di riferimento.

A tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto dell'appalto, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dovrà essere tassativamente applicato il CCNL di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, il relativo contratto integrativo (regionale, provinciale, aziendale) firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente ed alle mansioni svolte.

L'inquadramento giuridico del personale sarà, se cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 47 del Ccnl cooperative sociali.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale impiegato nel servizio e soggetto al passaggio di gestione. Tali condizioni di miglior favore, a qualsiasi titolo, saranno considerate come superminimi non assorbibili.

A tutto il personale dipendente, l'I.A. dovrà applicare lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), compreso l'articolo 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

Tutte le ore di formazione obbligatorie (D. Lgs 81 e s. m. i., Hccp, Privacy), quelle previste da capitolato e quelle proposte dall'azienda, dovranno essere pagate come da Ccnl e dovranno essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro e quindi matureranno tutti gli istituti previsti (es.: tredicesima, ferie, T.F.R, etc...).

Nel caso si verifichi una contrazione del monte ore da erogare, decisa dalla stazione appaltante per diminuzione degli utenti o riduzione delle risorse, l'I.A., previo accordo con le OO.SS, dovrà attivare tutti gli ammortizzatori sociali utilizzabili, al fine di salvaguardare l'occupazione e le retribuzioni del personale.

A tutto il personale dovrà essere, comunque, garantito il regolare versamento dei contributi previdenziali, sociali e assicurativi e lo stesso dovrà essere dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

L'I.A. deve assicurare al proprio personale la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando lo stesso degli appositi indumenti e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati.

L'I.A. deve operare nel rispetto della L. 125/92 e s. m. i. sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

In caso di ritardo dell'I.A. nel pagamento delle retribuzioni, accertato dall'Amministrazione Consortile, il Consorzio potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto - a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, fino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'I.A.

L'I.A. è tenuta, su richiesta dell'Amministrazione comunale ed eventualmente delle OO.SS. che ne abbiano interesse, a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i versamenti contributivi e i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli e al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali. Gli addetti ai controlli sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino un illecito o denunciino una palese violazione con quanto pattuito col Consorzio.

Le parti danno atto che dal presente appalto non consegue per il Consorzio l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro diretto o di incarico con i singoli operatori dell'I.A. Il personale addetto al servizio di cui all'oggetto sarà dipendente dell'I.A., con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. L'I.A. dovrà informare il proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione consortile. L'inquadramento giuridico del personale sarà, se cooperativa sociale, ai sensi del ccnl cooperative sociali e nel particolare:

<b>Operatore</b>	<b>Tipo rapporto</b>	<b>Mansione</b>	<b>Livello</b>	<b>CCN4L applicato</b>
OPERATORE 1	Tempo indeterminato c.a. 38 h	EDUCATORE	D2	Cooperative sociali
OPERATORE 2	Tempo indeterminato c.a. 12 h	EDUCATORE	D2	Cooperative sociali
OPERATORE 3	Tempo indeterminato c.a. 12 h.	EDUCATORE	D2	Cooperative sociali
OPERATORE 4	Tempo indeterminato c.a. 12 h.	EDUCATORE	D2	Cooperative sociali
OPERATORE 5	Tempo indeterminato p.time c.a. 25 h.	EDUCATORE	D2	Cooperative sociali
OPERATORE 6	Tempo indeterminato c.a. 25 h.	EDUCATORE	D2	Cooperative sociali
OPERATORE 7	Tempo indeterminato p.time c.a. 25 h.	EDUCATORE	D2	Cooperative sociali

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale impiegato nel servizio e soggetto al passaggio di gestione. Tali condizioni di miglior favore, a qualsiasi titolo, saranno considerate come superminimi NON ASSORBIBILI.

A titolo rafforzativo si precisa che:

- gli istituti di malattia e di infortunio dovranno essere retribuiti secondo l'art. 70 del ccnl cooperative sociali e dovranno coprire il 100% del salario reale dal 1° giorno dell'evento. Per quanto riguarda l'istituto di malattia, il periodo di copertura al 100% della retribuzione dovrà essere garantito per 180 giorni di anno di calendario (1° Gennaio - 31 Dicembre) per ogni anno di lavoro; per quanto riguarda l'infortunio l'I.A. dovrà anticipare il 100% della retribuzione spettante durante il periodo di infortunio calcolata sul monte ore settimanale previsto dal contratto individuale di lavoro. La retribuzione dell'infortunio dovrà essere erogata in forma anticipata e per il 100% della retribuzione spettante, nel cedolino di ogni mese in cui la lavoratrice/il lavoratore è assente per infortunio;
- la percentuale stabilita dal ccnl per la assegnazione di permessi per studio e per i permessi per aggiornamento professionale sarà calcolata in relazione al n. di persone impiegate in questo servizio. In caso di richiesta, da parte delle lavoratrici, dei permessi studio e di aggiornamento professionale e riqualifica, la risposta dovrà essere tempestiva (massimo entro 15 giorni) e documentata. In caso di non risposta entro tale limite la richiesta si intenderà accolta.
- L'aggiudicataria dovrà erogare, a titolo di maggiorazione retributiva e salariale, una quota pro capite ad ogni lavoratrice/lavoratore che sarà impiegato nel servizio, pari ad almeno una mensilità, al netto della contribuzione pensionistica. L'importo di tale maggiorazione sarà oggetto di valutazione per l'aggiudicazione dell'appalto. Tale maggiorazione non è "assorbibile" a qualsiasi altra erogazione economica prevista dal Ccnl o contratto integrativo, compreso il ristorno aziendale in caso di cooperativa.

#### **ART. 14 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI**

L'I.A. deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupa-

zione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'I.A. deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Per tutta la durata della gestione del servizio, l'aggiudicatario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

#### **ART. 15 – UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI ARREDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Locali, arredi, attrezzature ed altri beni, di proprietà del Consorzio potranno essere utilizzati dal personale alle dipendenze dall'I.A. che ne garantirà, per i beni utilizzati dal proprio personale, l'efficienza in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

#### **ART. 16 – DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)**

Non vi è interferenza attiva tra l'attività dell'aggiudicatario e l'attività della stazione appaltante, poiché il servizio offerto dall'aggiudicatario è assimilabile tra le "attività di natura intellettuale".

#### **Art. 17 – CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

A fronte delle prestazioni richieste, di cui all'art. 3 del presente Capitolato d'appalto, il Consorzio corrisponderà all'I.A. il corrispettivo che risulterà in sede di aggiudicazione dell'appalto, calcolato sull'importo a base di gara, così come definito nel disciplinare di gara.

Con il corrispettivo predetto l'I.A. si intende compensata di ogni suo avere dal Consorzio senza diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'I.A., provvederà su base mensile e in via posticipata, ad emettere fattura specifica, relativamente al servizio di educativa territoriale e fattura specifica per il servizio di politiche attive del lavoro, sulla base delle ore di servizio effettivamente prestate.

Tutti gli importi fatturati saranno assoggettati alle norme in materia di Iva vigenti al momento della fatturazione.

Nel caso di contestazioni riguardanti fatturazioni errate, il pagamento decorrerà dal giorno in cui perverranno al Consorzio le controdeduzioni. Il maggior periodo non potrà essere indicato dall'I.A. quale motivo per pretesa di sorta.

Seconda la normativa vigente, (articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, che ha stabilito il divieto per le amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica) le fatture dovranno pervenire in tale formato, riportare in modo dettagliato il monte ore di servizio mensile prestato dagli operatori e il relativo costo orario.

L'Amministrazione Consortile, ricevute le fatture ed i relativi allegati, effettua gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata.

L'I.A. è tenuta al corretto adempimento degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.

Il Consorzio provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti solo dopo aver verificato la regolarità nell'assolvimento degli obblighi di cui sopra da parte dell'I.A., ai sensi dell'art. 35 D.L. 223/06, convertito con L. 04.08.2006, n. 248, come modificata dalla L. 134/2012).

La liquidazione avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della fattura,

tuttavia il Consorzio sospenderà la decorrenza dei termini, nonché il pagamento dei corrispettivi, in caso di irregolarità riscontrate e, comunque, fino all'esibizione della documentazione prevista.

In caso di ritardo dell'I.A. nel pagamento delle retribuzioni e/o delle contribuzioni dovute al proprio personale dipendente, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Consorzio provvederà a pagare direttamente i lavoratori, detraendo il relativo importo dai corrispettivi dovuti all'I.A. e al versamento dei contributi dovuti.

Il Consorzio, prima della stipula del contratto e, ai fini delle liquidazioni dei corrispettivi, con le scadenze imposte dalla normativa vigente, acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

#### **ART. 18– REVISIONE DEI PREZZI**

I prezzi della prestazione, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della fornitura e dei servizi assunti.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio stesso. L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione. La revisione prezzi si intende esclusa per l'intero periodo dell'appalto.

Nel caso l'I.A. fosse una cooperativa sociale, ai sensi del nuovo contratto sottoscritto in data 21.05.2019, l'Amministrazione Consortile procederà al riconoscimento economico del costo del personale seguendo le tempistiche previste dal documento del rinnovo contrattuale e in accordo con l'impresa aggiudicataria. Quanto sopra a fronte di specifica richiesta scritta da parte dell'Aggiudicataria ed esibizione di relativa documentazione probante la loro corresponsione al personale

I maggiori costi derivanti dagli eventuali aumenti prodotti dal rinnovo del CCNL di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e del relativo Contratto Integrativo, saranno riconosciuti dall'Amministrazione Consortile, solo sul costo relativo al personale in essere al momento dell'aumento e che ha lavorato per i servizi oggetto di gara nel periodo indicato, a fronte di specifica richiesta scritta da parte dell'Aggiudicataria ed esibizione di relativa documentazione probante la loro corresponsione al personale.

#### **ART. 19 – VERIFICA DI GESTIONE E MODALITA' DI CONTROLLO**

Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, attività di controllo rispetto agli aspetti qualitativi e quantitativi, di gestione del progetto presentato e di attenzione alle prescrizioni previste dal capitolato.

Potranno essere oggetto di monitoraggio tutte le attività previste dal progetto tecnico di svolgimento del servizio.

L'I.A. è tenuta a fornire tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento della suddetta attività; a presentare, con la cadenza prevista dal presente Capitolato, la documentazione e le informazioni necessarie, e/o appositamente richieste dal Responsabile del Procedimento, sia relative agli utenti che fruiscono del servizio, sia rispetto al personale che vi opera.

I controlli potranno essere altresì disposti d'ufficio, su segnalazione dell'utenza e, comunque, in tutte le situazioni in cui si presenti la reale necessità per garantire la qualità del servizio ed effettuate non solo da personale consortile, ma anche da incaricati dall'Ente.

L'attività di controllo è propedeutica e strumentale all'applicazione delle penali previste dal capitolato per eventuali inadempienze.

Per i servizi oggetto del presente appalto l'I.A., unitamente ad ogni fattura dovrà trasmettere, in formato word o Excel, un'autocertificazione contenente l'indicazione dei seguenti dati:

- a) le tabelle di rilevazione e riepilogo mensile di presenza degli utenti; per il servizio di educativa territoriale, le tabelle dovranno contenere tutti gli elementi meglio specificati all'articolo "Descrizione delle prestazioni" del presente capitolato;
- b) la tabella di riepilogo mensile dell'orario di servizio svolto da ciascun operatore con specifica indicazione dell'orario di entrata e di uscita giornaliera;

Non si darà corso al pagamento di fatture che non siano corredate della documentazione richiesta.

L'I.A. ha l'obbligo di compilare e di trasmettere al Consorzio una relazione trimestrale dettagliata sulla gestione dei servizi, con particolare riferimento alle prestazioni indicate dall'I.A. nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

#### **ART. 20 OBBLIGHI E PENALITA'**

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato l'I.A., oltre all'obbligo di eliminare ogni eventuale inconveniente verificatosi in relazione all'inadempienza contestata, sarà soggetta a penalità.

In particolare, all'I.A. inadempiente, senza esclusione di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente capitolato e nel contratto conseguente all'aggiudicazione, sarà applicata una sanzione pecuniaria definita di seguito nel limite massimo applicabile nei seguenti casi:

- c) € 500,00 (cinquecento/00), al giorno e per persona, in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di servizio previsti;
- d) € 750,00 (settecentocinquanta/00), al giorno e per persona, in caso di mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo;
- e) € 1.000,00 (mille/00), al giorno e per persona, in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte dell'I.A. di una o più delle prestazioni affidate;
- F) € 1.000,00 (mille/00), in caso di mancata o inadeguata attuazione di ciascuno degli interventi e delle attività previste fra gli elementi previsti nell'offerta tecnica indicati in sede di gara;
- g) La mancata applicazione integrale del Ccnl, del contratto integrativo, firmati con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sbagliato inquadramento professionale, non pagamento corretto malattia, infortunio maternità, festività, indennità varie, etc...) prevederà la seguente sanzione:
  - adeguamento contrattuale alla socia/o e/o dipendente e, a favore dell'ente appaltante, il 25% del valore economico del mancato riconoscimento contrattuale nazionale, regionale, territoriale riferito ad ogni singola lavoratrice/lavoratore sia essa/o socia lavoratrice/ore che dipendente.
- H) € 100,00 (cento/00), in caso di mancata trasmissione, anche parziale, dei documenti previsti agli articoli precedenti, dai riepiloghi delle presenze giornaliere dei servizi oggetto del presente capitolato, alle relazioni periodiche e riepilogative sull'andamento dei servizi affidati.

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempimento contrattuale non compresi tra quelli precedentemente elencati, il Consorzio si riserva di comminare all'I.A. una sanzione il cui importo sarà determinato dall'Amministrazione consortile insindacabilmente, tenuto conto della gravità del fatto (mancata prestazione o esecuzione parziale) e del tipo di prestazione (urgente o differibile). Tale sanzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore Euro 260,00 né superiore a Euro 1.100,00 fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle sanzioni avverrà previa contestazione scritta dell'addebito da parte del Consorzio all'I.A. mediante lettera raccomandata o tramite PEC con avviso di ricevimento.

Nel termine di dieci giorni dal ricevimento, l'I.A. potrà far pervenire le proprie giustificazioni, in forma scritta, sulle quali giudicherà il Responsabile di servizio del settore. Se le motivazioni adottate non saranno ritenute meritevoli di accoglimento, o se fossero presentate oltre il termine stabilito, il citato Responsabile, con propria determinazione, deciderà l'applicazione della sanzione e ne fisserà l'entità, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

Il totale delle penali in ciascun anno solare non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale annuale. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 30.

Si procederà al recupero delle penalità da parte dell'Amministrazione comunale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo da erogare all'I.A.

Nell'ipotesi che il personale assunto dall'I.A. non possenga i requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, ovvero nel caso in cui l'I.A. non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Comune si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto a suo insindacabile giudizio, ovvero di pronunciare la decadenza dell'appalto.

L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà al secondo classificato nella graduatoria di merito per la continuità del servizio, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico dell'I.A.

#### **ART. 21 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE**

Il contratto è l'atto che impegna il committente e l'I.A., in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni rese agli utenti.

Il contratto potrebbe subire revisioni economiche come indicato espressamente al precedente articolo sulla revisione dei prezzi di questo Capitolato Speciale, che qui si intende richiamato. Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa sono a carico dell'I. A. Il contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD). Tale documento sarà formato e stipulato in modalità elettronica.

Il contratto di appalto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 827/24.

Le condizioni offerte dall'I.A. in fase di gara sono per lei vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

L'I.A., pertanto, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, è obbligata alla stipulazione del relativo contratto, nonché a prestare preventivamente la cauzione prescritta e a produrre tutta la documentazione occorrente, che sarà richiesta con apposita lettera dell'Ente.

L'I.A. si impegna, in caso di assoluta urgenza, a dare avvio al servizio di che trattasi, ancorché non sia stato stipulato il relativo contratto.

## **ART. 22 – ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'I.A.**

L'I.A. è sempre responsabile sia di fronte al Consorzio che ai terzi dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. All'I.A. fa interamente carico ogni responsabilità inerente alla gestione dei servizi, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale impiegato, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

In particolare, l'I.A. solleva il Consorzio da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti fruitori dei servizi in oggetto.

L'I.A. risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente appaltante, salvi gli interventi in favore dell'I.A. da parte di Società assicuratrici.

È fatto obbligo all'I.A. di comunicare tempestivamente al Responsabile di servizio competente il nominativo del rappresentante legale in carica ed ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché il nominativo dei referenti dei rapporti con il Consorzio.

## **ART. 23 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'I.A. risponderà direttamente, ai sensi degli artt. 2043 e segg. del Codice Civile, di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare al Consorzio, agli utenti del servizio, a terzi e a cose, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Consorzio.

L'I.A. dovrà essere in possesso, prima della stipula del contratto e comunque prima di iniziare il servizio, di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti del servizio e il Consorzio, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera l'I.A. dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il massimale previsto non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00.

L'I.A. dovrà richiedere espressamente alla Società Assicuratrice con la quale stipulerà la polizza l'inserimento della seguente clausola:

*“La Società Assicuratrice si impegna a non apportare alla polizza alcuna variazione che possa menomarne le garanzie senza il preventivo consenso del Consorzio e a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.*

*La Società Assicuratrice si impegna a comunicare al Consorzio, con preavviso di trenta giorni da darsi mediante PEC, l'annullamento del contratto a seguito di sinistro o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali di assicurazione.*

*In caso di mancato pagamento da parte dell'assicurato del premio dell'assicurazione e/o dell'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, la Società Assicuratrice notificherà tempestivamente al Consorzio e tale inadempienza, a mezzo PEC, obbligandosi comunque a considerare valida ed operante a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data della ricezione del documento di cui sopra.*

*Il Consorzio valuterà caso per caso l'opportunità di sostituirsi o meno, salvo rivalsa, all'assicurato nel pagamento degli eventuali premi scoperti.”*

Le eventuali inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico dell'I.A.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Consorzio prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio del servizio.

Il servizio oggetto del contratto non potrà iniziare se l'I.A. non avrà provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo; ove l'I.A. abbia comunque iniziato l'esecuzione del servizio e non dimostri, entro il perentorio termine comunicato dal Consorzio, di aver ottemperato a quanto previsto dal presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione del servizio, l'I.A. incorrerà nell'automatica decadenza dall'aggiudicazione. È fatto obbligo all'I.A. dare in visione dell'assicuratore individuato, il Capitolato speciale al fine della verifica della congruità del contratto di assicurazione con le attività descritte nel capitolato stesso.

#### **ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'I.A., prima della firma del contratto, dovrà prestare una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione della gara, a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'I.A., ivi compresi gli eventuali maggiori costi che il Consorzio dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'I.A.

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta del Consorzio e contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Al Comune competerà, inoltre, un incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Consorzio e stesso dovesse ritenersi creditore a qualsiasi titolo.

Resta salvo per il Consorzio l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Consorzio avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e potrà essere svincolata solo mediante dichiarazione liberatoria del Consorzio.

#### **ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE**

E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, che devono essere comunicate al Consorzio che ne prende atto con relativa determinazione.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, si farà espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 106 del "Codice dei Contratti" D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 26 - SUBAPPALTO**

Non è ammesso subappalto (1 c. art 105 D. Lgs. 50/2016).

### **ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'espletamento del servizio, l'I.A. dovrà attenersi alle norme previste dal Regolamento (UE) 679/2016. Il trattamento dei dati è di interesse pubblico, come indicato all'art. 6 par. 1 lett. e) e all'art. 9 par. 2 lett. g) GDPR: per gestire i servizi l'I.A. dovrà ricevere il mandato dalla stazione appaltante ed informare debitamente l'utenza circa l'autorizzazione e la modalità di gestione.

In particolare l'I.A.:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;
- dovrà limitarsi a trattare i soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario per le operazioni indispensabili alla tutela e all'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto secondo quanto peraltro è previsto dal suddetto Regolamento UE, attraverso la sottoscrizione di un documento che ne attribuisce gli oneri all'I.A. in qualità di Responsabile esterno.

Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla stazione appaltante entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del contratto.

L'I.A. dovrà, altresì, adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

### **ART. 28 – DOMICILIO DELL'I.A.**

L'I.A., agli effetti contrattuali, dovrà eleggere il domicilio presso il Consorzio Cisa Ovest Ticino di Romentino.

Le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate anche a mezzo fax o via e. mail.

### **ART. 29 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Il Consorzio potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

### **ART. 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

1. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
2. sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a tre giorni di apertura del servizio, per ragioni non imputabili a scioperi dei propri dipendenti, legittime cause di impedimento per forza maggiore, ordinanze delle competenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali);
3. quando il soggetto si trovi in stato di insolvenza;
4. cessione parziale o totale del servizio o subappalto;
5. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le disposizioni di legge in materia.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Consorzio dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Consorzio intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopraccitata facoltà del Consorzio di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, all'I.A.

All'I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

L'I.A. potrà essere chiamata, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

### **ART. 31 – DIRITTO DI RECESSO PER SOPRAVVENUTA “DISECONOMICITA’**

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 della L. 135/2012, nel caso di intervenuta disponibilità sul mercato di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni migliorative rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il CONSORZIO potrà risolvere il contratto, previa formale comunicazione all'impresa aggiudicataria, con preavviso non inferiore a quindici giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, in caso di mancato adeguamento ai predetti corrispettivi da parte della stessa.

### **ART. 32 – RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – PATTO INTEGRITA’**

L'I.A. prende atto che la validità e l'efficacia del presente capitolato è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s. m. i.

In particolare, l'I.A. garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'I.A. si impegna a comunicare immediatamente al Consorzio, pena la risoluzione di diritto del contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi. Il Consorzio si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Consorzio di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove l'I.A. non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma secondo del presente articolo. Parimenti, qualora il Consorzio abbia notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010, sarà te-

nuto a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Novara.

**- patto di integrità in materia di contratti pubblici -**

il Patto d'integrità che stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza è stato approvato con la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 57 del 10/10/2019.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante della Lex speciale di gara e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice/Ente committente a seguito della procedura di affidamento.

**ART. 33 – FORO COMPETENTE**

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di contenzioso la competenza giudiziaria sarà riservata al Foro di Novara.

Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione del contratto, la stessa viene risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile. Il collegio arbitrale giudicante è costituito a richiesta di una delle parti e viene composto da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo – con funzioni di presidente – in accordo tra le due parti o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara.

La decisione del collegio è pronunciata entro venti giorni dalla nomina del presidente. Le spese di procedimento sono liquidate sulla base delle vigenti tariffe professionali. La decisione del collegio determina altresì la misura con le quali tali spese, anticipate dalla parte che prende l'iniziativa del giudizio, dovranno essere ripartite tra le parti.

**ART. 34 - SPESE A CARICO DELL'I.A.**

Tutte le spese inerenti il contratto e quelle conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell'I.A.

**ART. 35 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme legislative e le disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato l'I.A. avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o locale e che potessero eventualmente venire emanati nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali).

Riferimento agli atti del Consorzio:

- Deliberazione.....;
- Determinazione a contrarre.